

ALLEGATO A

Protocollo d'intesa tra la Giunta Regionale della Lombardia e l'Organismo Pagatore Regionale ai sensi dell'allegato I, punto d – delega, del Regolamento Delegato (UE) n. 2022/127 e individuazione della Direzione Generale Welfare per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali

Il giorno del mese di dell'anno 2024, in Milano negli uffici dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia, di seguito OPR, siti in Piazza Città di Lombardia

TRA

L'Organismo Pagatore Regionale nella persona del Direttore dell'OPR Federico Giovanazzi, con domicilio eletto presso la sede dell'OPR,

E

La Giunta Regionale, Direzione Generale Welfare, che assume il ruolo di Organo Delegato, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona di Marco Cozzoli, in qualità di Direttore della Direzione Generale Welfare, all'uopo autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1929 del 26/02/2024.

Premesso che

- la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22.02.2024 ha sottoscritto il protocollo di intesa tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (nel seguito MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per favorire le intese necessarie a definire le modalità di colloquio e trasmissione al MASAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari delle ATS di Regione Lombardia, nonché le modalità di effettuazione degli stessi;
- nella stessa sede, al fine di garantire tale obiettivo, le parti hanno definito uno schema di protocollo d'intesa operativa da sottoscrivere tra Organismi Pagatori Regionali e Servizi Veterinari regionali

VISTI

- il Regolamento (Ue) 2021/2115 del Parlamento Europeo del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme

concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che prevede che, se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- sottoscrizione di un accordo tra l'organismo pagatore e l'organismo delegato che specifichi, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento, ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento CE 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006;
 - l'organismo pagatore resti in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati; esso rimanga l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso competa dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;
 - le responsabilità e gli obblighi dell'organismo delegato, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vadano chiaramente definiti;
 - l'organismo pagatore garantisca che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati;
 - l'organismo delegato confermi esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati;
 - l'organismo pagatore sottoponga periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo delegato sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale.
- il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- il Regolamento 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE,

96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

- la Decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni.

- la Nota del Ministero della Salute 0003942-16/02/2018-DGSAF-MDS-P Check-list sistema identificazione e registrazione delle specie bovina/bufalina (CGO7), ovi/caprina (CGO 8) e suina (CGO 6), per il controllo per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4 – CGO 9) e il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (CGO 5).

- la Nota del Ministero della Salute 0030114 del 22/12/2022-DGSAF – MDS – P piano nazionale benessere animale 2022 (PNBA).

- la Nota del Ministero della Salute 003277 del 06/02/2023-DGSAF – MDS – P piano nazionale benessere animale 2023 (PNBA).

- la Nota del Ministero della Salute 0007896 del 22/02/2024-DGSAF – MDS – P piano nazionale benessere animale 2024 (PNBA).

- il Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142) (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022)”.

- il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023 recante il manuale operativo previsto dall'art.23, comma 1, del decreto legislativo 134/22 per la gestione del sistema I&R.

- il DM n. 0147385 del 09/03/2023 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, n. 664304, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”.

- il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 227 del 28 settembre 2023 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli

animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità".

- l'articolo 13, comma 4 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004 che stabilisce che AGEA ha la funzione di autorità competente al coordinamento dei controlli.
- il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica Agricola Comune".
- la DGR 113 del 12 aprile 2023 "Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Regolamento delegato (Ue) n. 2022/127" in cui si prevede che ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'allegato 1 del Reg. 2022/127, l'OPR può delegare parte delle sue attività a:
 - o soggetti del SIREG,
 - o enti locali,
 - o centri di assistenza agricola,
 - o enti e società, anche di diritto privato, preposte all'attività di controllo,
 - o strutture della Giunta regionale.

DATO ATTO CHE

- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, AGEA - organismo di coordinamento (OC), annualmente definisce, con apposita circolare, i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità, che consentono:
 - o la verifica, da parte dell'Autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all'agricoltore;
 - o l'acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell'Organismo Pagatore (OP) competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l'eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti dei regimi di aiuto assoggettati alla condizionalità.
- per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (cosiddetti trascinamenti) è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure esistenti fino ad esaurimento dei fondi relativi alla programmazione comunitaria 14-22 e comunque al massimo fino a tutto il 2025.
- per le misure della PAC 2023-2027, in vigore dal 01 gennaio 2023, è necessario procedere ai controlli secondo le direttive impartite dai regolamenti della nuova politica agricola comune.
- OPR Lombardia in quanto Organismo Pagatore riconosciuto è l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza.
- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità pubblica, salute e benessere degli animali,

rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dal Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale (DVSAOA) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) della Regione Lombardia.

- al fine di garantire la necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi è necessario individuare nella DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia il soggetto interlocutore dell'OPR e coordinatore dei DVSAOA delle ATS.
- OPR provvede annualmente alla pubblicazione del Manuale dei Controlli di Condizionalità, in cui sono riportate le principali modalità operative relative all'esecuzione dei controlli e le relative check list, che sono in armonia con quanto previsto a livello ministeriale.
- il presente Protocollo d'intesa rappresenta lo strumento idoneo per definire puntualmente i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate ad OPR per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza.
- il presente Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa aggiuntivi per entrambe le parti.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Conferma delle Premesse)

Le premesse, l'Allegato 1 (Elenco requisiti di condizionalità), l'Allegato 2 (Criteri di selezione delle Aziende), l'Allegato 3 (Modalità di Comunicazione), l'Allegato 4 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA), l'Allegato 5 (Controlli PSR), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 2

(Finalità)

Il presente Protocollo d'intesa disciplina gli impegni che la Giunta Regionale assume, in qualità di Organo Delegato ai sensi dell'Allegato I, punto C – Delega, del Regolamento Delegato (UE) n. 127/2022, nei confronti dall'Organismo Pagatore Regionale – di seguito OPR – relativamente ai controlli di condizionalità in ambito veterinario.

Nell'espletamento delle attività delegate, la Giunta Regionale si avvale dei DVSAOA delle ATS coordinati dalla DG Welfare - U.O. Veterinaria della Regione Lombardia.

1. Il presente Protocollo d'intesa definisce, in maniera concordata tra le parti:
 - le modalità di verifica e controllo del rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) elencati nel comma successivo, da parte dei DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia, quali soggetti istituzionalmente competenti;

- le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli dei CGO elencati nel comma successivo, da parte dei DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia, secondo quanto previsto all'art.6;
 - gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.
2. In ambito di "Condizionalità", le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i CGO relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:

Per la Pac 2014-2022 Condizionalità

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 – Regolamento UE 2016/ 429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Suini);
- CGO 7 – Regolamento UE 2016/ 429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Regolamento UE 2016/ 429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (Ovicapri);
- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;
- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Per la Pac 2023-2027 Condizionalità rafforzata

- CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

3. I criteri di applicabilità dei requisiti di "Condizionalità" e di "Condizionalità rafforzata" elencati nel precedente comma sono definiti nell'Allegato 1 al presente Protocollo d'Intesa.

Articolo 3

(Definizione popolazione di riferimento e criteri di rischio)

Considerato che per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure esistenti a tutto il 2025, ai fini della definizione della popolazione di riferimento e dei criteri di rischio relativamente ai requisiti di "Condizionalità" si fa riferimento a quanto riportato nell'art 3 del Protocollo d'intesa stipulato con DGR N° XI / 4939 del 29/06/2021.

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità rafforzata, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) 2022/1172, avverrà secondo le modalità descritte nei seguenti commi.
2. La popolazione di riferimento, per la programmazione delle ATS, è rappresentata dalla popolazione individuata dal Ministero della Salute, dalla Regione e dalle ATS, nell'ambito dei piani di controllo annuali, in ottemperanza alla normativa vigente per i diversi settori.
3. La definizione dei criteri per la valutazione del rischio per la successiva programmazione sanitaria verrà effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute e dalla Regione competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo sulla base della valutazione del rischio, prevedendo tuttavia che una quota degli allevamenti inseriti nella programmazione annuale, sia estratta con criteri casuali. Il suddetto piano potrà assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione; ove previsto, saranno citati Regolamenti e Direttive, normativa nazionale, regionale o Ministeriale che diano sostanza alle procedure adottate di valutazione del rischio.
4. Le DG della Sanità Animale e Farmaci veterinari (DGSAF) e dell'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della Salute, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui all'Allegato 3 per l'individuazione degli allevamenti da sottoporre a controllo e li trasmettono all'OP.
5. L'Organismo Pagatore fa propria la definizione dei criteri per la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3, dell'Allegato 4, utilizzati dalle ATS della Regione per la selezione del campione di allevamenti da controllare.
6. OPR fa propri i criteri di rischio e la valutazione del rischio per la selezione del campione di aziende da controllare. Tale valutazione del rischio deve essere conservata e resa disponibile in caso di controlli.
7. Segnalazioni pervenute ad OPR da Organismi Delegati, altri Enti istituzionali di controllo, relative a irregolarità riscontrate in ambiti di competenza veterinaria devono essere trasmesse alla DG WELFARE (U.O. Veterinaria).

Articolo 4

(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

Considerato che per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (cosiddetti trascinamenti) è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure esistenti a tutto il 2025, ai fini dell'estrazione del campione relativamente ai requisiti di

“Condizionalità” si fa riferimento a quanto riportato nell’art. 4 del Protocollo d’intesa stipulato con DGR N° XI / 4939 del 29/06/2021.

1. Il Ministero della Salute, le Regioni, le ATS procederanno alla selezione del/dei proprio/i campione/i, con modalità previste dalle disposizioni sanitarie di riferimento, utilizzando i criteri di cui all’art. 3 facendo pervenire l’elenco degli allevamenti estratti a campione a OPR entro e non oltre il 28.02 e comunque entro 7 giorni dalla data di ricezione.
2. L’Organismo Pagatore utilizza gli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria come campione di condizionalità, verificando
 - che all’interno della popolazione selezionata sia compresa anche la popolazione di riferimento, rappresentata dall’insieme degli allevamenti soggetti al rispetto della condizionalità.
 - che nella selezione del campione, sia assicurato che una percentuale degli allevamenti inseriti nella programmazione annuale, sia estratta con criteri casuali o sulla base della valutazione del rischio.
 - che il campione ottenuto dalla programmazione sanitaria soddisfi anche le dimensioni minime in termini di rappresentatività per CGO nel rispetto di quanto indicato all’Allegato 3.
3. In esito a tale verifica, l’Organismo Pagatore entro quindici giorni dalla data di ricezione del campione veterinario comunicherà alla DG WELFARE il campione di condizionalità per l’anno in corso. Essendo tale campione verificato quando le domande a superficie dell’anno n non sono ancora state presentate, la verifica avverrà rispetto alle domande presentate nell’anno n-1. Eventualmente, a valle delle verifiche di cui sopra, l’Organismo Pagatore chiederà, se del caso, alla DG WELFARE di effettuare un’integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione e il corretto proporzionamento del campione di condizionalità necessari.
4. A seguito della conclusione della presentazione delle domande a superficie OPR effettuerà una ulteriore verifica del campione comunicato sulla base delle domande presentate nell’anno n-1. A valle delle verifiche di cui sopra, l’Organismo Pagatore chiederà, se del caso, entro il 31 agosto dell’anno corrente alla DG WELFARE di effettuare un’integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione e il proporzionamento corretto del campione di condizionalità necessario.
5. Con specifici documenti (PNBA e Piano di farmacosorveglianza) predisposti annualmente dal Ministero Della Salute sono dettagliate le modalità operative e procedurali per la selezione delle aziende. Tali documenti devono essere conservati e resi disponibili in caso di controlli. OPR redige un proprio verbale contenente le verifiche svolte sul campione veterinario fornito al fine di controllare la pertinenza e la corretta numerosità e rappresentatività per quanto riguarda la condizionalità.
6. OPR e la DG WELFARE (U.O. Veterinaria) della Regione Lombardia concordano le modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.) per rendere massima l’efficienza del Sistema.

Articolo 5

(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. Il controllo del rispetto dei CGO applicabili alle aziende zootecniche è svolto dai DVSAOA delle ATS della Regione Lombardia, che dispongono del personale con specifiche competenze professionali. I DVSAOA effettuano i controlli previsti, tramite apposito accertamento presso le aziende agricole, tenuto conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al Reg. (UE) 2017/625.
2. Al fine di garantire una corretta e completa definizione e valutazione delle infrazioni da parte di OPR, sono condivisi tra OPR e DG WELFARE (U.O. Veterinaria):
 - a. documenti di controllo;

- b. livelli di prescrizione (infrazione di importanza minore) cui associare azioni correttive nei casi previsti dalla normativa vigente e in particolare solo per quanto riguarda la condizionalità 14-22;
 - c. livelli di infrazione, cui associare eventuali impegni di ripristino;
 - d. ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata);
 - e. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (negligenza, ripetizione, intenzionalità);
 - f. modalità di definizione dell'esito del controllo.
3. OPR definisce annualmente le proprie procedure di controllo, che contengono le metodologie di calcolo dell'esito a partire dalle infrazioni rilevate dai controllori preposti, che sono riportate nel Manuale dei controlli di condizionalità che è anche pubblicato, a cura della DG WELFARE (U.O. Veterinaria), nel Sistema Informativo Veterinario regionale.
 4. I DVSAOA realizzeranno i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività.
 5. La DG WELFARE - U.O. VETERINARIA fornisce ad OPR la descrizione delle modalità di estrazione campione e di controllo di condizionalità definite con apposito atto.

Articolo 6

(Modalità per la messa a disposizione dei risultati dei controlli)

1. Nell'Allegato 4 al presente Protocollo d'Intesa sono definite le informazioni da rendere disponibili in funzione della tipologia dell'esito dei controlli e le modalità di trasmissione degli stessi.
2. Il materiale prodotto durante il controllo (check-list, verbali di sopralluogo e verbali sanzionatori) sarà archiviato presso gli uffici dei DVSAOA. La medesima documentazione, quale che sia la modalità di archiviazione scelta, sarà a disposizione di OPR per la realizzazione di un monitoraggio e di una supervisione sull'attività svolta, così come stabilito dal regolamento (UE) 2022/127.
3. Le attività di controllo svolte dai SSVV ed i dati e la documentazione prodotta potranno essere oggetto di verifiche da parte dei Servizi della Commissione, della Corte dei Conti Europea o altre Istituzioni nel corso delle proprie missioni di Audit, oppure da parte dell'Organismo di Certificazione dell'OP, in conformità con la regolamentazione unionale vigente.
4. OPR sottopone a verifica, a campione tramite attività di audit e/o controlli di II livello, tutte le procedure delegate messe in atto dall'OD al fine di espletare le attività affidate dal presente protocollo d'intesa, con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica e l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa svolta;
5. Ogni operazione di controllo dovrà risultare da una check-list e ciascuna attività di controllo comporta la redazione di una relazione finale di controllo.

Articolo 7

(Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Il calcolo dell'esito viene svolto da OPR sulla base dei dati e della documentazione dei controlli, resi disponibili dall'Unità Organizzativa Veterinaria, in conformità a quanto previsto dalla circolare di AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore secondo le modalità di cui al Manuale operativo dei controlli di condizionalità OPR.

2. La definizione dell'eventuale decadenza e/o della riduzione degli importi delle domande del beneficiario e l'assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza di OPR.
3. I risultati del calcolo dell'esito di tutti i controlli acquisiti sono messi a disposizione della U.O. Veterinaria tramite accesso (in consultazione) a SISCO, sistema informativo nel quale sono registrate tutte le informazioni relative ai controlli di condizionalità.

Articolo 8

(Attività collaterali)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere sviluppati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori e agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso il rispetto dei requisiti.
3. Gli allegati al presente Protocollo d'Intesa sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica e alle esigenze poste dalle normative e eventualmente modificati con il consenso delle Parti. Gli aggiornamenti sono approvati con sottoscrizione degli allegati modificati da parte del Direttore di OPR e del Direttore Generale della DG Welfare.

Articolo 9

(Altri controlli e attività)

1. OPR invia alla DG WELFARE (U.O. Veterinaria) con modalità e tempistiche definite nell'allegato 5 l'elenco delle aziende estratte a controllo in loco per la verifica dei requisiti di identificazione e registrazione degli animali per le misure previste dal Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2022.
2. DG WELFARE (U.O. Veterinaria) fornisce ad OPR su richiesta estrazioni periodiche dalla anagrafe zootecnica per l'espletamento dei controlli amministrativi. OPR si impegna a fornire entro il 31/01 di ogni anno l'elenco delle estrazioni necessarie per l'anno definendo le specifiche tecniche e concordando con l'U.O. Veterinaria le tempistiche.
3. A seguito di richiesta di una delle parti, motivata, ai fini dell'accettazione delle attività proposte, con particolare riferimento all'entità ed alla tempistica, le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa possono essere integrate con altre ad esse attinenti rientranti nelle competenze dei DVSAOA. A tal fine la determinazione dirigenziale della DG Welfare di accoglimento della richiesta costituisce integrazione delle suddette attività senza necessità di modificare il testo del Protocollo d'Intesa.
4. DG WELFARE (U.O. Veterinaria) fornisce ad OPR su richiesta esito ufficiale di ricorsi presentati dalle aziende alle ATS su rilevazioni di infrazioni che hanno impatto anche sulla condizionalità.

Articolo 10

(Gestione del Protocollo d'Intesa)

I responsabili dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa sono individuati nel dirigente della U.O. veterinaria per la DG WELFARE (U.O. Veterinaria) e nel dirigente della struttura contabilizzazione pagamenti FEAGA e FEASR, condizionalità e sistema informativo per OPR.

Articolo 11

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'Intesa decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino al 31/12/2029, termine del periodo di programmazione.
2. Il presente Protocollo d'Intesa può essere prorogato prima della sua scadenza a seguito di accordo tra le parti.
3. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, il Protocollo d'Intesa potrà essere rivisto, con il consenso delle Parti.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali e accesso ai dati)

1. L'OD dichiara di aver adottato adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (UE) 2016/679, e s'impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Protocollo d'Intesa, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le informazioni confidenziali di cui sia venuta a conoscenza e come tali definite dalla Regione;
2. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipulazione del presente Protocollo d'Intesa verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.
3. Ai sensi dell'Art. 24 Regolamento (UE) 2016/679 titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella figura del Presidente della Giunta e del Direttore dell'OPR, come previsto dal decreto n. 144/2018 e dal decreto n. 595/2020;
4. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente il procedimento
5. Eventuali specificazioni, necessarie per il trattamento di dati particolari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi, dovranno essere oggetto di specifica regolamentazione.

Articolo 13

(Conflitto di interesse)

1. Il personale che partecipa alla realizzazione delle attività disciplinate da questo Protocollo d'Intesa non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte.
2. Al personale di cui al punto 1 non è consentita la partecipazione al procedimento amministrativo che evidenzia una delle seguenti situazioni di conflitto d'interessi:
 - a. di titolarità/rappresentanza legale dell'azienda;
 - b. di compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'azienda;
 - c. di consanguineità entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado, con titolare/legale rappresentante/socio dell'azienda;
 - d. di prestatore di attività professionale a favore dell'azienda;

- e. di rapporto di coniugio con titolare/legale rappresentante/socio dell'azienda;
- f. ogni altra situazione che possa pregiudicare l'imparzialità del personale.

Situazioni che, qualora si verificassero, andranno prontamente comunicate ai fini dell'astensione.

Per l'Organismo Pagatore Regionale
Il Direttore di OPR

Per la Giunta Regionale
Il Direttore Generale della
Direzione Generale Welfare

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco Requisiti di Condizionalità 14-22 e condizionalità rafforzata 23-27

Allegato 2 – Criteri di selezione delle Aziende

Allegato 3 – Modalità di comunicazione

Allegato 4 – Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA

Allegato 5 – Controlli PSR

ALLEGATO 1 – Elenco Requisiti di Condizionalità 14-22 e condizionalità rafforzata 23-27

CONDIZIONALITÀ 14-22

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS, eccetto che per il CGO 4 che prevede controlli anche da parte di OPR nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 – Regolamento UE 2016/ 429 (Suini);
- CGO 7 – Regolamento UE 2016/ 429 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 - Regolamento UE 2016/ 429 (Ovicapri);

Per i CGO 6, 7, e 8 la normativa UE di riferimento è il Regolamento UE 2016/429 e suoi atti delegati e di esecuzione, tra cui il regolamento delegato UE 2019/2035 e il regolamento di esecuzione UE 2021/520. La normativa nazionale di riferimento è rappresentata dal d.lgs. 134/22 e dal DM del Ministero della Salute del 07.03.2023.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 23-27

Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” Sicurezza alimentare

- CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20
- CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS, eccetto che per il CGO 5 che prevede controlli anche da parte di OPR nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

Settore: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli è di competenza esclusiva dei DVSAOA delle ATS.

ALLEGATO 2 - Criteri di Selezione delle Aziende

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità, gli elementi di base per la selezione del campione sia per la condizionalità 14-22 che per la condizionalità rafforzata 23-27, tenendo presente che la condizionalità 14-22 è applicabile non oltre il 2025 alle sole aziende con allevamenti, che presentino domanda per misure di tale Programmazione PAC, finanziate con fondi della PAC 2014-2022.

CONDIZIONALITÀ 14-22

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema principale: Sicurezza alimentare

– CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20; Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell'1%.

– CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7; La Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche, è stata recepita con il D.lgs 158/2006 e in base a tale direttiva ogni anno il Ministero della Salute emana il Piano Nazionale Residui (PNR) con la finalità di rilevare i casi di somministrazione illecita di sostanze a effetto anabolizzante. Tali controlli sono effettuati con campionamenti di PIANO, EXTRAPIANO o SOSPETTO. Il Piano propriamente detto stabilisce il numero dei campioni programmati sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori d'interesse, elencati nelle tabelle PNR del capitolo "Programmazione". I campioni prelevati in attuazione delle programmazioni di Piano ed Extrapiano devono essere "mirati", cioè essi devono essere prelevati da animali che possono essere considerati potenzialmente a rischio in funzione di alcune caratteristiche quali specie, sesso, età, tipo di allevamento, momento produttivo, situazione logistica, ecc., citate nel PNR stesso. Eventuali altri piani di controllo che abbiano come oggetto l'ambito di riferimento di detto atto saranno presi in considerazione. Ai sensi dell'articolo 68(1, ultimo capoverso) del Regolamento (UE) n. 809/2014, la percentuale minima di controllo è garantita dall'esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della Salute.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Identificazione e registrazione degli animali

– CGO 6 – Regolamento UE 2016/ 429; (Suini);
Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell' 1%.

– CGO 7 – Regolamento UE 2016/ 429; (bovini e bufalini).

Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

– CGO 8 – Regolamento UE 2016/ 429; (ovicapri).

Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicapri da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
Tema principale: Malattie degli animali

– CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15; Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qualvolta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi bovini e 18 mesi ovicapri, oppure capi sospetti, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per il presente requisito è stabilito nell' 1%.

Settore: Benessere degli animali
Tema principale: Benessere degli animali

– CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;

– CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;

– CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questi requisiti è stabilito nell' 1%.

CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 23-27

Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante” Sicurezza alimentare

CGO 5 - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell'1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell'1%.

CGO 6 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Per questo requisito, il livello di campionamento specifico dei Piani di Monitoraggio realizzati dalle autorità preposte è sufficiente a garantire il rispetto della percentuale minima di controllo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83(6e) del regolamento (UE) 2021/2116.

Settore: Benessere degli animali Tema principale: Benessere degli animali

- CGO 9 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 11 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questi requisiti è stabilito nell'1%.

ALLEGATO 3 - Modalità di comunicazione

1. Popolazione di riferimento

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle c.d. "Aziende Condizionalità", cioè l'insieme delle aziende con allevamenti su cui è applicabile la condizionalità, vale a dire dai beneficiari di:

- Pagamenti diretti, a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115;
- Pagamenti a titolo dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo agli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione e requisiti obbligatori
- Pagamenti a titolo dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo ai vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici
- Pagamenti a titolo dell'art. 72 del Regolamento (UE) 2021/2115 relativo a svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
- Pagamenti a superficie, ed a capo, che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

2. Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte di OPR ai DVSAOA.

Le modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento sono definite dallo schema di convenzione operativa parte integrante del Protocollo D'intesa tra Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome e Agenzia per le Erogazioni In Agricoltura all'art.3 e nel corrispondente allegato.

3. Selezione del campione

La U.O. Veterinaria della DG Welfare, entro il 28.02 di ogni anno (anno N) e comunque non oltre 7 giorni dalla data di ricezione, invia a OPR la selezione degli allevamenti da sottoporre a controllo nell'anno avvenuta all'interno della popolazione individuata dal Ministero della Salute e i SS.VV della Regione/P.A. a seguito della valutazione del rischio basata sulle normative e sulle procedure veterinarie di riferimento.

OPR

- utilizza gli allevamenti inclusi nella programmazione sanitaria
- svolge i controlli elencati nell'art 4 del presente protocollo d'intesa
- entro quindici giorni dalla data di ricezione del campione veterinario comunica alla DG WELFARE il campione di condizionalità per l'anno in corso. Essendo tale campione verificato quando le domande a superficie dell'anno n non sono ancora state presentate, la verifica avverrà rispetto alle domande presentate nell'anno n-1. Eventualmente, a valle delle verifiche di cui sopra, chiede, se del caso, alla DG WELFARE di effettuare un'integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione e il corretto proporzionamento del campione di condizionalità necessari.
- a seguito della conclusione della presentazione delle domande a superficie dell'anno in corso, effettua una ulteriore verifica del campione comunicato sulla base delle domande presentate nell'anno n-1. A valle delle verifiche di cui sopra, chiede, se del caso, entro il 31 agosto dell'anno corrente alla DG WELFARE, salvo proroghe dei termini di presentazione delle domande stesse, di effettuare

un'integrazione della programmazione, al fine di ottenere la dimensione e il proporzionamento corretto del campione di condizionalità necessario.

La U.O. Veterinaria si impegna a garantire l'effettuazione dei controlli in numero almeno pari alla percentuale minima di controllo per ogni Criterio di cui all'allegato 2.

La U.O. Veterinaria rende disponibile il campione di propria competenza, garantendo a OPR l'accesso all'applicativo informatico Vetinfo-Controlli, dove esso viene registrato.

ALLEGATO 4 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte dei DVSAOA

1. Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in due categorie:

- a. **Favorevole** – assenza di non conformità;
- b. **Non Favorevole** – presenza di una o più non conformità.

I Controlli con esito non favorevole possono poi essere associati a prescrizioni, con necessità di un secondo controllo volto ad accertare l'esecuzione dell'azione correttiva prescritta.

Nel caso del **benessere animale**, le non conformità con prescrizione sono valutate rispetto ad un elemento che misura il tempo disponibile per rimettere l'azienda in conformità, oppure, in funzione del requisito violato, essere oggetto di diretta applicazione di sanzione amministrativa.

In ultimo, l'ispettore dei SSVV incaricato del controllo può attribuire un carattere di **intenzionalità**, alla non conformità riscontrata.

2. Modalità di comunicazione dei controlli

La U.O. Veterinaria e OPR assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di controllo di propria competenza.

La U.O. Veterinaria garantisce che i controlli siano eseguiti entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Il controllo del rispetto dei CGO applicabili alle aziende zootecniche è svolto come indicato all'art. 5.

L'U.O. Veterinaria adotta procedure in ottemperanza alle norme di settore vigenti, che devono essere utilizzate dai DVSAOA nell'ambito dell'attività di controllo. I DVSAOA utilizzano le check-list e le modalità di controllo approvate dal Ministero della Salute o, in alternativa, dalla U.O. Veterinaria di Regione Lombardia e in accordo al Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali della Regione Lombardia.

I DVSAOA, durante i controlli delle aziende beneficiarie di aiuti comunitari, informano che nel caso in cui sia rilevata una infrazione, questa avrà valenza anche per la condizionalità. Nel caso in cui l'azienda controllata sia soccidaia di un codice allevamento, I DVSAOA informano anche il soccidante dell'infrazione rilevata e che questa avrà valenza anche per la condizionalità.

La U.O. Veterinaria trasmette tutti gli elementi essenziali ad OPR per consentire la definizione della corretta applicazione delle riduzioni previste dalla condizionalità.

Sulla base dei dati e della documentazione messa a disposizione dalla U.O. Veterinaria, OPR compila la relazione di controllo e definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare a seguito delle infrazioni riscontrate.

La U.O. Veterinaria rende disponibile ad OPR, per il tramite dell'accesso alle banche dati, i dati relativi al campione annuale:

- l'elenco delle aziende zootecniche controllate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno;
- l'esito del controllo e, ove previsto, la documentazione a supporto.

OPR e la U.O. Veterinaria procederanno in maniera congiunta alla definizione degli elenchi complessivi delle aziende controllate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno e alla verifica degli esiti dei controlli effettuati.

3. Trasmissione di copia dei documenti di controllo

Il Reg. (CE) n. 1122/09, art. 54 (3), così come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2010, stabilisce che: "Ove l'autorità di controllo competente non sia l'Organismo Pagatore, la relazione (di

controllo) è trasmessa all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento. Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento".

In forza di tale impostazione Regolamentare, all'OPR viene garantita la visibilità sui controlli effettuati e sullo stato di avanzamento degli stessi per il tramite dell'accesso ai sistemi informativi in uso da parte dei DVSAOA.

I DVSAOA provvedono alla registrazione negli applicativi dedicati dei dati relativi ai controlli, agli esiti degli stessi e alle verifiche dell'ottemperanza alle prescrizioni erogate a seguito di infrazione al termine di ogni singola verifica o comunque entro un mese dal completamento della stessa.

La U.O. Veterinaria rende disponibile negli applicativi dedicati la documentazione a supporto del controllo, quale:

- a. le check-list di controllo/referti di analisi ed i verbali;
- b. le prescrizioni;
- c. gli esiti delle verifiche dell'ottemperanza alle prescrizioni;
- d. la documentazione integrativa;
- e. i documenti di contestazione delle violazioni accertate.

A seguito di specifica richiesta di OPR, la U.O. Veterinaria fornisce la documentazione del controllo, non disponibile in applicativi informatici, entro una data congrua concordata tra le parti.

La documentazione cartacea in originale relativa ai controlli svolti dai DVSAOA è archiviata dagli stessi e sarà messa a disposizione a seguito di richiesta da parte di OPR.

4. Calcolo dell'esito

Sulla base della documentazione acquisita dall'U.O. Veterinaria, l'OPR definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare e predispone i provvedimenti conseguenti.

L'imputazione dell'eventuale decadenza e/o riduzione agli importi delle domande del beneficiario, per mancato rispetto di impegni di condizionalità, e la conseguente assunzione dei relativi provvedimenti è di competenza dell'OPR.

Il calcolo dell'esito viene svolto da OPR sulla base dei risultati dei controlli effettuati, in conformità a quanto previsto dalla circolare dell'AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'Organismo Pagatore secondo le modalità di cui al Manuale operativo dei controlli di condizionalità OPR.

5. Attività di controllo di OPR

OPR sottopone a verifica l'attività delegata con l'obiettivo di verificare il grado di realizzazione, il rispetto della manualistica e l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa svolta. Le attività di controllo di OPR si articolano in:

- controlli di secondo livello;
- controlli di audit.

Con riferimento ai controlli di secondo livello, OPR, nel rispetto del Manuale delle procedure di controllo degli organismi delegati, effettua i controlli sulle attività delegate all'U.O. Veterinaria così come definito dal presente Protocollo d'intesa. In particolare, OPR verificherà il rispetto delle tempistiche di esecuzione dei controlli e di trasmissione/registrazione delle informazioni, le modalità di estrazione del campione di condizionalità, la correttezza formale dei controlli, la correttezza e completezza nella compilazione delle check list.

Con riferimento ai controlli di audit, che potranno essere effettuati tramite verifiche documentali e/o in campo, OPR si potrà avvalere dei funzionari della U.O. Veterinaria per quel che concerne le competenze specifiche previste per tale attività. I controlli in campo

sono pianificati annualmente e comunicati all'U.O. Veterinaria in tempo utile per una adeguata programmazione.

ALLEGATO 5 - Controlli P.S.R.

OPR delega ai DVSAOA delle ATS per il tramite della U.O. Veterinaria i controlli di competenza veterinaria sul sistema di identificazione e registrazione degli animali relativi alla misura 10.1.11 del P.S.R.

1. Modalità di messa a disposizione dei dati del campione da parte di OPR ai DVSAOA
OPR si impegna a fornire il campione a controllo comprensivo dei codici allevamento entro il 30/07 dell'anno civile N di presentazione della domanda.

2. Modalità di comunicazione dei controlli e di trasmissione della documentazione
La U.O. Veterinaria garantisce che i controlli siano eseguiti entro il termine ultimo del 31 dicembre dell'anno civile N di presentazione della domanda.

I verbali di controllo, sia con esito conforme che con esito non conforme, saranno resi disponibili tramite registrazione nella Banca Dati.

La documentazione cartacea in originale relativa ai controlli svolti dai DVSAOA è archiviata dagli stessi e sarà messa a disposizione a seguito di richiesta da parte di OPR.